

LA VIOLAZIONE DEI DOVERI INFORMATIVI TRA CONFERME GIURISPRUDENZIALI ED EVOLUZIONI DEL SISTEMA

Carlo Moretti *

Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 31 dicembre 2025, n. 34927

La predisposizione, da parte dell'assicuratore, di documenti contrattuali oscuri od ambigui, se il contratto venga poi concluso, può dar luogo all'annullamento della polizza per dolo incidente e/o al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, ma non alla risoluzione del contratto per inadempimento, ex art. 1453 c.c., pronuncia che ha per presupposto la violazione dei patti contrattuali, e non degli obblighi precontrattuali.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il caso in esame – 3. Regole di validità, regole di comportamento e tutela dell'autonomia privata – 4. Conseguenze applicative e rimedi esperibili.

1. – Merita qualche riflessione il fatto che la giurisprudenza di legittimità, anche quando riconosce che la violazione dei doveri¹ informativi abbia determinato la conclusione di un contratto che il contraente avrebbe altrimenti rifiutato, continui ad ammettere un rimedio incidente sul contratto soltanto entro le figure tipiche di vizio, negandolo al di fuori di esse.

* Cultore della materia – diritto privato presso l'Università LUM “Giuseppe Degennaro” di Bari-Casamassima.

¹ In dottrina si discute se qualificare gli stessi come «doveri» o «obblighi» di protezione. La distinzione non ha portata meramente lessicale: dalla qualificazione in termini di dovere, discende la natura extracontrattuale della responsabilità conseguente alla violazione; dalla riconduzione allo schema dell'obbligo, discende invece la natura contrattuale della stessa. In relazione alla prima posizione v. F. Ricci, *Due diligence e responsabilità*, Bari, 2008, 111 s.; Id., *Il dovere d'informazione dell'avvocato sulla mediazione civile e commerciale e le conseguenze della sua violazione*, in *Diritto privato e interessi pubblici. Scritti in onore del Prof. L.V. Moscarini*, a cura di N. Corbo-M. Nuzzo-F. Ricci, tomo II, Roma, 2016, 109 s. Con riferimento alla seconda posizione v. C. Castronovo, *Responsabilità civile*, Milano, 2018, 521 s.

Nel prosieguo della trattazione si utilizzerà il termine «doveri», in adesione al lessico della pronuncia in commento, che distingue tra obblighi contrattuali e doveri destinati ad operare nella fase precontrattuale, e in coerenza con la natura extracontrattuale della responsabilità ivi affermata.



Nel caso di specie, la Corte ha riformato la sentenza di merito che, a fronte degli effetti decettivi della violazione del dovere di informazione, aveva accordato la risoluzione del contratto per inadempimento, escludendone i presupposti. La tutela viene mantenuta sul solo piano della responsabilità, senza che dalla violazione dei doveri informativi si faccia discendere alcuna conseguenza sulla validità del contratto.

Innanzitutto, occorre segnalare che nel principio di diritto si fa riferimento al rimedio dell'annullamento per «*dolo incidente*»². Tuttavia, com'è noto, ai sensi dell'art. 1440 c.c., «se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido». La fattispecie considerata è invece quella di un contraente indotto alla stipula di un contratto che «*avrebbe altrimenti rifiutato*»³.

A tali condizioni, è da ritenere che il richiamo della Corte dovrebbe essere inteso come un riferimento al diverso caso del dolo determinante. Ove questa fosse la corretta lettura, l'errore potrebbe formare oggetto di un'istanza di correzione ai sensi dell'art. 391-*bis* c.p.c. Tuttavia, è pur vero che il senso del provvedimento è solo quello di chiarire che non ricorrono i presupposti per la risoluzione, erroneamente concessa dalla Corte di Appello, e non anche di aprire alla possibilità di un annullamento del contratto «*per vizio del consenso, che nel presente giudizio non risulta essere stata mai richiesta*»⁴. A tali condizioni, il riferimento all'alternativa dell'annullamento (per dolo incidente, *rectius*: determinante) si risolve in definitiva in un mero *obiter dictum*.

Nella sostanza, infatti, la pronuncia esclude il rimedio della risoluzione, perché questa, com'è noto, presuppone – di regola – l'inadempimento di obbligazioni derivanti dal contratto e non può pertanto conseguire alla violazione di doveri destinati ad operare nella fase di formazione del vincolo⁵. La possibi-

² § Così nei motivi della decisione, al § 6.7.

³ § Così nei motivi della decisione, al § 6.2.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Secondo la giurisprudenza di legittimità, la risoluzione resta invece esperibile ove la violazione dei doveri informativi attenga alla fase esecutiva del rapporto: v. Cass. 31-5-2021, n. 15099 in Banca dati *Onelegale*, «Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del 1991) (...) è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro" (il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al mandato)».

lità che la scorrettezza maturata in tale fase dia nondimeno luogo alla risoluzione del contratto non è peraltro estranea al sistema, come attestato dalla dottrina⁶ che ha esaminato il rimedio risolutorio oggi contemplato, per le pratiche commerciali scorrette, dal comma 15-bis dell'art. 27 cod. cons.

Ove si accolga la chiave di lettura fatta propria dalla Corte, resta tuttavia aperto il tema della tutela nei casi in cui il contratto sia stato concluso per effetto di un vizio atipico, nel quale, cioè, la condotta decettiva risulti accertata ma non riconducibile ad alcuna figura tipica di vizio del consenso.

Le ragioni del limite così tracciato sono note e vanno rinvenute nella tradizionale distinzione tra regole di validità e regole di comportamento e nella più volte richiamata esigenza di certezza del diritto.

La pronuncia in commento si colloca nel solco di tale orientamento⁷, cristallizzato con le note sentenze gemelle delle Sezioni Unite⁸, e offre l'occasione per tornare a riflettere sulle conseguenze derivanti dalla violazione dei doveri informativi nella fase di formazione del contratto. La questione investe il rap-

⁶ V. a riguardo G. De Cristofaro, «*Rimedi» privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette. Il recepimento nel diritto italiano dell'art. 11-bis della direttiva 2005/29/CE (comma 15-bis, art. 27 c.-cons.)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 441 s., spec. 491 s., ove si sostiene che i rimedi della risoluzione e della riduzione del prezzo debbano ritenersi esperibili anche a fronte di pratiche commerciali scorrette poste in essere anteriormente alla formazione dell'accordo. L'A. precisa, peraltro, che «se così non fosse, infatti, i consumatori si vedrebbero privati della possibilità di tutelarsi attraverso l'esperimento di rimedi individuali di natura contrattuale proprio nelle ipotesi in cui vengono "lesi" dalle pratiche commerciali suscettibili di arrecare i pregiudizi più rilevanti ai loro interessi economico-patrimoniali, e cioè dalle pratiche commerciali (precontrattuali) che influenzano le "decisioni di natura commerciale" aventi ad oggetto l'an della instaurazione dei rapporti contrattuali e la determinazione dei contenuti dei relativi accordi, a fronte delle quali la loro protezione rimarrebbe affidata in via esclusiva al rimedio risarcitorio». La norma, tuttavia, come lo stesso A. riconosce, ammette i rimedi in parola soltanto «ove applicabili».

⁷ V. Cass. 23-5-2017, n. 12937 in Banca dati *Onelegale* nonché Cass. 31-5-2021, n. 15099, cit.

⁸ Cass. s.u. 19-12-2007, n. 26724 e 26725, entrambe in *Foro it.*, I, 2008, 784 s., con nota di E. Scoditti, *La violazione delle regole di comportamento dell'intermediario finanziario e le sezioni unite*. Tra i numerosi commenti, v. V. Roppo, *La nullità virtuale del contratto dopo la sentenza Rordorf*, in *Danno e resp.*, 2008, 536 s.; G. Vettori, *Regole di validità e di responsabilità di fronte alle Sezioni Unite. La buona fede come rimedio risarcitorio*, in *Obbl. contr.*, 2008, 104 s.; in senso critico, A. Gentili, *Disinformazione e invalidità: i contratti di intermediazione dopo le Sezioni Unite*, in *Contratti*, 2008, 393 s.; D. Maffei, *Discipline preventive nei servizi di investimento: le Sezioni Unite e la notte (degli investitori) in cui tutte le vacche sono nere*, in *Contratti*, IV, 2008, 403 s.

porto tra doveri informativi, buona fede⁹ e rimedi¹⁰, e chiama in causa la nota categoria dei c.d. «*vizi incompleti*»¹¹.

Nella vicenda in esame, i giudici – pronunciandosi in relazione alla commercializzazione di un prodotto assicurativo-finanziario – accertano che la predisposizione di documentazione contrattuale oscura o ambigua integra una violazione dei doveri informativi gravanti sul professionista e richiamano il dovere di correttezza, definito quale «*pietra angolare del diritto dei contratti*»¹².

È la stessa Corte a riconoscere che la violazione di tali regole di condotta «*quando abbia per effetto di indurre l'altra parte alla stipula d'un contratto che avrebbe altrimenti rifiutato*»¹³ può dar vita a responsabilità precontrattuale; ove però la condotta decettiva non raggiunga la soglia del dolo determinante, la tutela resta confinata al solo risarcimento del danno. Proprio la contraddizione tra tale riconoscimento e la limitazione della tutela al piano risarcitorio nelle ipotesi di vizi atipici induce a passare la decisione al vaglio delle più recenti linee di tendenza del sistema.

La soluzione accolta dalla Corte esprime un'impostazione incentrata sulla rigida distinzione tra regole di validità e regole di comportamento e, a ben vedere, su una lettura della vicenda negoziale ancora ancorata al paradigma della «*fattispecie*». In un contesto nel quale l'interprete è fortemente vincolato al riconoscimento della fattispecie tipica, coerente con la prospettiva più tradizionale, com'è noto detta anche giuspositivismo statalista, ciò che non è ricondu-

⁹ Il riferimento è al concetto di buona fede in senso oggettivo, definita come il dovere delle parti di salvaguardare l'interesse della controparte nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Sul punto v. C.M. Bianca, *L'obbligazione*, Milano, 1990, rist. agg. 2019, 86 s.; ID., *Il contratto*³, Milano, 2019, 454 s.; V. Roppo, *Il contratto*, Milano, 2011, 175 s.

¹⁰ Per la nozione di buona fede oggettiva, v. *supra*, nt. 9. Sul suo rapporto con i rimedi il dibattito affonda le radici nella ricostruzione della clausola quale fonte di integrazione del regolamento contrattuale: v., per tutti, S. Rodotà, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1969, 181 s.; e E. Betti, *Teoria generale delle obbligazioni*, 1, Milano, 1953, 65 s., sulla buona fede come obbligo di cooperazione. Nella prospettiva qui accolta, che ne valorizza l'incidenza sul piano degli effetti, v. F. Ricci, *Buona fede e rimedi*, in *Contr. e imp./Europa*, 2013, 633 s.; D.M. Matera, *Violazione del dovere di buona fede e preclusione all'esercizio delle tutele giuridiche*, in *Nuovo dir. civ.*, 2020, 235 s.; per un'analisi sistematica del tema, F. Piraino, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2015, 29 s.

¹¹ M. Mantovani, *Vizi «incompleti» del contratto e rimedio risarcitorio*, Torino, 1995, passim. Torneremo a parlarne più diffusamente, *infra*, § 3.

¹² § Così nei motivi della decisione, al § 4.3.

¹³ § Così nei motivi della decisione, al § 6.2.

cibile a uno schema legale predefinito resta necessariamente fuori dal perimetro dei rimedi contrattuali. Si comprende, in questa prospettiva, il senso del limite tracciato dalla giurisprudenza di legittimità.

Sennonché, quel paradigma è stato oggetto di un progressivo ripensamento¹⁴. Senza volerne assecondare gli esiti più radicali, ci si può chiedere se, accanto alla ricostruzione tradizionale, non possa trovare spazio una lettura funzionale, capace di valorizzare le concrete esigenze di protezione e il corretto svolgimento del procedimento di formazione del contratto.

È proprio questa tensione a costituire il *fil rouge* dell'analisi che segue, volta a verificare se, e in quali limiti, la violazione dei doveri informativi precontrattuali possa giustificare il ricorso a rimedi contrattuali e, in particolare, alle c.d. nullità di protezione.

2. – La controversia origina dalla commercializzazione di un prodotto assicurativo-finanziario in relazione al quale la contraente lamentava un significativo *deficit* informativo nella fase antecedente alla conclusione del contratto. In particolare, l'attrice ha dedotto di non essere stata posta nelle condizioni di comprendere la natura, le caratteristiche e il grado di rischio dell'operazione proposta. Ha chiesto, pertanto, in via principale, la declaratoria di nullità del contratto per violazione dell'art. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), assumendo

¹⁴ Com'è noto, il fenomeno è stato oggetto di approfondito studio: v. in proposito N. Irti, *La crisi della fattispecie*, in *Calcolabilità giuridica*, a cura di A. Carleo, Bologna, 2017, 17 s.; Id., *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, in Id., *Un diritto incalcolabile*, Milano, 2017, 19 s.; G. Canzio, *Calcolo giuridico e nomofilachia*, in *Calcolabilità giuridica*, cit., 169 s.; Id., *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, in *Contr. Impr.*, 2017, 364 s.; F. Ricci, *La rinascita del caso sulle ceneri delle leggi precise: considerazioni sulla crisi della fattispecie*, in *Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del diritto*, a cura di F. Ricci, Milano, 2018, 851 s.; C. Castronovo, *Eclissi del diritto civile*, Milano, 2015, passim; G. Benedetti, *Fattispecie e altre figure di certezza*, in *Pers. e merc.*, 2015, 67 s.; G. Perlingieri, *Portalìs e i «miti» della certezza del diritto e della c.d. «crisi» della fattispecie*, Napoli, 2018, passim.

V., altresì, M. Nuzzo, *Autonomia e controlli nel tempo della complessità*, in *L'incidenza del diritto internazionale sul diritto civile – Atti del 5° Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (25-26-27 marzo 2010)*, Napoli, 2011, 431 s.; Id., *Il problema della prevedibilità delle decisioni: calcolo giuridico secondo i precedenti*, in *Calcolabilità giuridica*, cit., 25 s.

Per una prospettiva volta a coniugare l'argomentazione «per principi» con la permanente necessità di individuare la fattispecie, nei termini di una fattispecie «a posteriori», v. F. Addis, *Argomentazione «per principi» e individuazione della fattispecie «a posteriori»*, in *Nuovo dir. civ.*, 2022, 5 s.

la mancata stipulazione del prescritto contratto-quadro di investimento, e, in via subordinata, la risoluzione del contratto per violazione degli obblighi informativi gravanti sul professionista.

La società assicuratrice si è costituita in giudizio eccependo di non aver avuto alcun ruolo nell'offerta del contratto – compiuta da un broker terzo e indipendente – e di essere rimasta estranea tanto alla gestione del premio quanto a quella dei fondi di investimento, affidati a soggetti diversi dalla stessa assicurata. Ha dedotto, inoltre, che quest'ultima in realtà era stata debitamente informata dei rischi connessi all'operazione.

La domanda è stata respinta in primo grado, mentre la Corte d'Appello ha ritenuto che la documentazione predisposta dall'impresa «*non conteneva informazioni comprensibili sulle caratteristiche essenziali del contratto*»¹⁵. I giudici di secondo grado hanno evidenziato, infatti, come la documentazione informativa non permettesse di individuare gli strumenti finanziari sui quali il premio sarebbe stato investito, né di percepire compiutamente il grado di rischio «*medio-alto*» dell'operazione. Da ciò, la conclusione secondo cui la società avrebbe violato gli obblighi informativi gravanti sul professionista, con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione e restituzione *ex art.* 2033 c.c. del premio versato.

Avverso tale decisione, la società assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione, adducendo diversi motivi.

Investita della questione ed esaminati i motivi, la Corte *in primis* non contesta l'accertamento compiuto dai giudici di merito in ordine all'inadeguatezza del quadro informativo predisposto dal professionista. Al contrario, riconosce che la predisposizione di documenti contrattuali oscuri, ambigui o non sufficientemente intellegibili integra una violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Questi ultimi vengono definiti come una vera e propria «*pietra angolare del diritto dei contratti*»¹⁶ e si precisa che operano anche a prescindere dalle specifiche discipline settoriali applicabili al rapporto.

La Corte osserva, infatti, che la fornitura di informativa oscura si è realizzata in un momento antecedente alla conclusione del contratto. Per tale ragione, la relativa violazione non può essere qualificata come inadempimento di obbli-

¹⁵ § Così nei motivi della decisione, al § 6.1.

¹⁶ § Così nei motivi della decisione, al § 4.3.

gazioni contrattuali già sorte, bensì come violazione di doveri destinati ad operare nella fase delle trattative e della formazione del vincolo negoziale.

Particolarmente significativo appare il passaggio nel quale la Corte afferma che la violazione di tali doveri, «*quando abbia per effetto di indurre l'altra parte alla stipula d'un contratto che avrebbe altrimenti rifiutato*»¹⁷, può dar luogo a responsabilità precontrattuale. La stessa Cassazione, dunque, riconosce espressamente che il *deficit* informativo può incidere in modo decisivo sul processo di formazione della volontà negoziale, pur limitando la tutela al solo risarcimento del danno, ove non integri gli estremi del dolo determinante.

Viene, altresì, enunciato il seguente principio di diritto «*la predisposizione, da parte dell'assicuratore, di documenti contrattuali oscuri od ambigui, se il contratto venga poi concluso, può dar luogo all'annullamento della polizza per dolo incidente*»¹⁸ e/o al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, ma non alla risoluzione del contratto per inadempimento, ex art. 1453 c.c., pronuncia che ha per presupposto la violazione dei patti contrattuali, e non degli obblighi precontrattuali»¹⁹.

La decisione si fonda, dunque, sulla netta distinzione tra i doveri che governano la fase di formazione del contratto e gli obblighi che sorgono dal contratto già concluso.

Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite, la Corte ribadisce come la violazione dei doveri informativi precontrattuali rilevi sul piano della responsabilità.

Di conseguenza, viene censurata la decisione della Corte d'Appello per aver applicato la disciplina della risoluzione a fronte dell'accertata violazione di doveri destinati ad operare nella fase antecedente alla conclusione del contratto. La pronuncia viene pertanto cassata con rinvio alla Corte d'Appello, cui è demandato il nuovo esame della controversia alla luce del principio di diritto enunciato.

3. – L'affermazione del principio secondo cui la violazione dei doveri di correttezza nella fase anteriore alla conclusione del contratto possa dar luogo solo a responsabilità precontrattuale, a meno che non si tratti di un vizio tipico del consenso e in particolare nel caso di specie di dolo determinante, come

¹⁷ § Così nei motivi della decisione, al § 6.2.

¹⁸ Sul punto, v., *supra*, § 1.

¹⁹ § Così nei motivi della decisione, al § 6.7.

sembra ricavarsi dal tenore della decisione, va posto al vaglio della nota questione della rilevanza dei c.d. «vizi incompleti». Com'è noto, nella prospettiva tradizionale sono «*quelle fattispecie in cui, pur non essendo presenti tutti i requisiti che integrano una delle ipotesi tipiche di vizio — e per le quali l'impugnativa è perciò esclusa —, il concreto assetto di interessi, che risulta dal contratto, appaia comunque il frutto di una decisione in qualche modo "deformata" in ragione della (influenza spiegata dalla) condotta sleale e scorretta di una delle parti, nella fase che ha preceduto la conclusione del contratto*»²⁰.

È in tale cornice che deve essere letta la vicenda in esame, nella quale la Corte attesta che la violazione dei doveri informativi possa aver determinato la conclusione di un contratto che il contraente avrebbe altrimenti rifiutato, circoscrivendo - nelle ipotesi dei vizi atipici - la tutela al solo risarcimento del danno.

La Corte non si limita a rilevare la violazione di specifici doveri informativi gravanti sul professionista, bensì li riconduce al più generale dovere di correttezza e buona fede²¹. Il dovere²² di informazione viene dunque considerato quale manifestazione di un principio più ampio, radicato nel generale dovere di solidarietà *ex art. 2 cost.*, ed è destinato a governare, *inter alia*, il procedimento di formazione del contratto e ad assicurare che il contraente sia posto nelle condizioni di assumere una decisione consapevole.

Pur evidenziando il ruolo sempre più centrale della buona fede nell'ordinamento giuridico, la tesi accolta dalla sentenza in commento si inserisce nel sol-

²⁰ V. a riguardo Mantovani, *Vizi «incompleti» del contratto e rimedio risarcitorio*, cit., 188. Sul punto, v., altresì, Salv. Romano, voce *Buona fede*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, 687, «Nonostante l'esuberanza di concetti e di termini, non sembra che dottrina e giurisprudenza tendano a valicare le configurazioni di concetti tradizionali. Così ad esempio un negozio, per vizio del consenso, è impugnabile in quanto sia configurabile errore (spontaneo), dolo (errore provocato), violenza. Certe situazioni per così dire, intermedie, in cui appare difficile rinvenire vero e proprio dolo, finiscono per condurre all'esclusione dell'impugnativa per non esservi gli estremi né di errore provocato né di un errore spontaneo».

²¹ Com'è noto, la buona fede in senso oggettivo non attiene unicamente alla fase di formazione del contratto, bensì attiene a tutte le fasi del contratto. Difatti, il codice civile del 1942 contempla la buona fede in senso oggettivo in numerose disposizioni, tra le quali gli artt. 1175, 1337, 1338, 1366, 1375 c.c. In merito, v., Bianca, *L'obbligazione*, cit., 86 s.; Id., *Il contratto*, cit., 454 s.; Roppo, *Il contratto*, cit., 175 s.

Sul sempre più pregnante ruolo della buona fede v., altresì, AA.VV., *Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del diritto*, a cura di F. Ricci, cit., passim.

²² V., *supra*, nt. 1.

co di un orientamento giurisprudenziale ²³ consolidato, sostenuto peraltro dalla dottrina maggioritaria ²⁴ che – in relazione alla formazione del vincolo contrattuale – guarda al c.d. principio della «*non interferenza*» tra regole di validità e regole di comportamento.

Com'è noto, per regole di validità ²⁵ si fa riferimento alla rispondenza dell'atto alle prescrizioni legali. Per regole di comportamento si intendono, invece, l'insieme degli *standard* comportamentali ²⁶ ai quali i contraenti devono conformarsi. Le regole di validità attengono, dunque, alla struttura dell'atto negoziale e ne condizionano l'idoneità a produrre effetti giuridici, mentre le regole di comportamento disciplinano la condotta delle parti e la loro violazione rileva, di solito, sul diverso piano della responsabilità.

Nel caso in esame, la Cassazione traduce tale distinzione in un'equazione lineare: i doveri informativi sono regole di comportamento e, pertanto, la loro violazione genera responsabilità precontrattuale, senza poter – al di là dell'ipotesi di dolo determinante – incidere sulla validità del contratto.

Tale ricostruzione è stata, tuttavia, progressivamente messa in discussione da parte della dottrina ²⁷.

In una prima direzione ²⁸, che assumeva quale presupposto la tradizionale distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, si è osservato co-

²³ V., *supra*, nt. 7 e 8.

²⁴ Sul punto, Roppo, *La nullità virtuale del contratto dopo la sentenza Rordorf*, cit., 536 s.; Vettori, *Regole di validità e di responsabilità di fronte alle Sezioni Unite. La buona fede come rimedio risarcitorio*, cit., 104 s.; G. D'Amico, «Regole di validità» e principio di correttezza nella formazione del contratto, Napoli, 1996, passim; nonché Id., *Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2002, 37 s.; Mantovani, *Vizi «incompleti» del contratto e rimedio risarcitorio*, cit., passim; C. Scognamiglio, *Regole di validità e di comportamento: i principi ed i rimedi*, in *Europa dir. priv.*, 2008, 599 s.; sul punto v. anche F. Santoro-Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*⁹, Napoli, 1966, rist. 2012, 171, «la contravvenzione al principio di buona fede esplica la sua influenza in altre maniere, obbligando al risarcimento dei danni, o riflettendosi sull'interpretazione o sull'esecuzione del negozio, ma non ne compromette la validità».

²⁵ Per un'attenta ricostruzione della distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, v. C. Cicero, voce *Regole di validità e responsabilità*, in *Dig. It., Disc. Priv., sez. Civ.*, in Banca dati *Onelegale*, 2014, § 1.

²⁶ V. in proposito G. Panza, *Buon costume e buona fede*, Napoli, 1973, 252.

²⁷ V. a riguardo Mantovani, *Vizi «incompleti» del contratto e rimedio risarcitorio*, cit., passim; G. Perlingieri, *L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*, Napoli, 2013, passim.

²⁸ V. in proposito Mantovani, op. cit., 152 s.

me la lesione dell'interesse del contraente non potesse lasciarlo privo di tutela, individuando nel risarcimento del danno il rimedio idoneo nelle ipotesi di c.d. «vizi incompleti».

Un ulteriore sviluppo del dibattito ²⁹ ha condotto ad osservare come, nel nostro ordinamento, manchi una disposizione generale idonea ad imporre una necessaria corrispondenza tra natura della regola violata e rimedio applicabile e come la crescente influenza del diritto europeo abbia progressivamente eroso il tradizionale principio di «non interferenza» tra regole di validità e regole di comportamento, favorendo il ricorso a rimedi incidenti direttamente sul contratto anche in presenza della violazione di regole di condotta.

In tale contesto, il progressivo superamento di una concezione rigidamente dogmatica ³⁰ ha condotto ad una crescente valorizzazione dei principi dell'ordinamento e della funzione concretamente assolta dalle disposizioni. Difatti, il sistema improntato sulla «fattispecie» negli ultimi anni si è rivelato deficitario sul terreno del principio «di effettività della tutela», creando diseguglianze e discrasie nella gestione dei conflitti ³¹. Su queste basi, la riconducibilità del caso concreto ad una fattispecie tipica, pur costituendo un imprescindibile punto di partenza, non esaurisce l'attività dell'interprete, chiamato a considerare anche le esigenze di tutela ad essa sottese.

Con rinnovata sensibilità, la vicenda in oggetto può essere riletta in chiave funzionale. Nel caso in esame, la violazione dei doveri informativi si inserisce nel procedimento che ha condotto alla formazione del contratto, alterando le condizioni entro le quali il contraente ha maturato la propria decisione ne-

²⁹ V. a riguardo G. Perlingieri, *L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*, cit., passim.

³⁰ Com'è noto, il fenomeno è stato oggetto di approfondito studio: v., Irti, *La crisi della fattispecie*, cit., 17 s.; Id., *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, cit., 19 s.; Canzio, *Calcolo giuridico e nomofilachia*, cit., 169 s.; Id., *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, cit., 364 s.; Ricci, *La rinascita del caso sulle ceneri delle leggi precise: considerazioni sulla crisi della fattispecie*, cit., 851 s.; Castronovo, *Eclissi del diritto civile*, cit., passim; G. Benedetti, *Fattispecie e altre figure di certezza*, cit., 67 s.; G. Perlingieri, *Portalìs e i «miti» della certezza del diritto e della c.d. «crisi» della fattispecie*, cit., passim.

V., altresì, Nuzzo, *Autonomia e controlli nel tempo della complessità*, cit., 431 s.; Id., *Il problema della prevedibilità delle decisioni: calcolo giuridico secondo i precedenti*, cit., 25 s.; Addis, *Argomentazione «per principi» e individuazione della fattispecie «a posteriori»*, cit., 5 s.

³¹ V. sul punto A. Di Majo, *Rimedi e dintorni*, in *Europa dir. priv.*, 2015, 703. s.; Per la c.d. «prospettiva rimediale», v., Id., op. cit.; contra L. Nivarra, *Rimedi: un nuovo discorso nell'ordine civilistico?*, in *Europa dir. priv.*, 2015, 583 s.

goziale e compromettendo il corretto esercizio dell'autonomia privata.

Proprio nell'ottica di assicurare piena tutela all'interesse meritevole di protezione, è possibile guardare al tema della giustizia procedurale, secondo la prospettiva elaborata da parte della dottrina³². Non si richiede infatti il solo rispetto della sequenza formale degli atti che conducono alla conclusione del contratto³³, ma anche che la decisione negoziale maturi in un contesto³⁴ idoneo a garantire una scelta libera e consapevole.

Qualora il comportamento scorretto del professionista abbia inciso in mo-

³² V. a riguardo F. Ricci, *Procedimento, processo e giustizia procedurale nell'esercizio dell'autonomia privata*, in *Procedimento e processo. Metodi di ponderazione di interessi e risoluzione di conflitti*, a cura di R. Martino-A. Panzarola-M. Abbamonte, Milano, 2022, 145 s.; Id., *Giustizia procedurale e contratto giusto*, in *Il Processo*, 2023, 395 s.; Id., *Giustizia procedurale e autonomia privata*, in *Riv. dir. priv.*, 2025, 7 s.; Id., *Giustizia procedurale e autonomia privata*, in *Scritti in memoria di Rodolfo Sacco*, a cura di P.G. Monateri, tomo II, Torino, 2024, 1409 s.; Id., *Giustizia contrattuale e giustizia procedurale*, Milano, 2025, passim; A.M. Benedetti, *Il diritto privato nella prospettiva del procedimento*, in *St. ec. giur. Univ. Cagliari*, 2023, 2, 17 s.

Sulla teoria della giustizia procedurale e della sua relativa attuazione in tema di giustizia contrattuale, v., altresì, le note considerazioni di Jacques Ghestin in J. Ghestin -G. Loiseau-Y.M. Serinet, *La formation du contrat*⁴, t. I, Paris, 2013, 334 s.

V., altresì, la recente Ricerca «Procedimento, processo e giustizia procedurale nell'esercizio dell'autonomia privata», coordinata dal Prof. F. Ricci, i cui esiti sono raccolti nel volume *Procedimento, processo e giustizia procedurale nell'esercizio dell'autonomia privata*, a cura di F. Ricci, Milano, 2024, passim.

Com'è noto, il concetto di giustizia procedurale, inteso quale nesso funzionale giuridicamente rilevante tra la predisposizione di procedure idonee a favorire il conseguimento di risultati giusti e la giustizia dei risultati generati da quelle procedure, è di recente elaborazione e resta estraneo agli studi classici sul procedimento nel diritto privato, i quali tuttavia ne costituiscono l'indispensabile bagaglio concettuale.

Il riferimento è, anzitutto, alla nozione di «azione giuridica» elaborata da F. Carnelutti, *Teoria generale del diritto*³, Roma, 1951, rist. anast., Napoli, 1988, 215 s., quale azione «che si risolve nello svolgimento di una situazione giuridica e perciò nell'esercizio di un potere o nell'adempimento di un dovere». Su tale costruzione s'innesta la «visuale dinamica» di Salv. Romano, *Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato*, rist. dell'ed. del 1961, con Presentazione di A.M. Benedetti, Napoli, 2021, 9, ove si chiarisce che il ciclo dell'autonomia privata «si svolge in una successione di atti e di situazioni giuridiche, che iniziano con l'esercizio del potere normativo e si concludono con l'ultimo atto esecutivo, che segna l'esaurimento del ciclo»; Id., *Autonomia privata*, Milano, 1957, 100 s.

V., altresì, G. Benedetti, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano, 1969, rist. anast., Milano, 2007, 55 s., secondo cui «il regolamento contrattuale non è la sommatoria della proposta con l'accettazione», poiché «il peculiare rilievo giuridico delle stesse si coglie nella dimensione dinamica di un ordinato succedersi», dal quale si genera quella «sequenza di atti e situazioni giuridiche intrin-

do determinante sul processo decisionale del contraente, la lesione investe, in maniera evidente, il corretto svolgimento del procedimento negoziale (*rectius*: «processo contrattuale»³⁵) nel suo complesso. È proprio tale alterazione a giustificare, sul piano sistematico, uno spostamento del confine tra regole di validità e regole di comportamento.

Si giunge, quindi, a poter qualificare come regole di validità anche quelle disposizioni e quei principi destinati ad assicurare la correttezza delle procedure e delle condizioni di contesto del procedimento negoziale, finanche non tipizzate, ove la loro violazione comprometta il corretto funzionamento del processo decisionale e conduca alla conclusione di un contratto non voluto³⁶.

secamente correlati, in che consiste appunto il procedimento di formazione del contratto»; Sul punto v., F. Addis, *Tecniche procedimentali, problemi sostantivi e «giustizia» procedurale. Una testimonianza sulla metodologia di Giuseppe Benedetti*, in *Procedimento, processo e giustizia procedurale nell'esercizio dell'autonomia privata*, cit., 197 s.

³³ Tra le regole che presidiano la correttezza procedurale del processo contrattuale possono annoverarsi quelle che disciplinano ruoli, tempi e modalità di formazione del consenso, quali le disposizioni in materia di proposta e accettazione (artt. 1326 e ss. c.c.), revoca (art. 1328 c.c.), proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.), opzione (art. 1331 c.c.), contratto con obbligazioni del solo proponente (art. 1333 c.c.), efficacia delle dichiarazioni recettizie (art. 1334 c.c.) e forma del contratto (artt. 1350-1352 c.c.). Si tratta di regole che non incidono direttamente sul contenuto dell'assetto negoziale, ma sulle modalità attraverso le quali esso viene validamente formato.

³⁴ Tra le principali ipotesi nelle quali l'ordinamento presidia la correttezza delle condizioni di contesto del procedimento negoziale possono annoverarsi l'incapacità legale e naturale (artt. 427, 428, 1425 e ss. c.c.), i vizi della volontà (artt. 1427 e ss. c.c.), lo stato di necessità e lo stato di bisogno (artt. 1447 e ss. c.c.), le clausole vessatorie nei rapporti tra professionista e consumatore (artt. 33 e ss. cod. cons.) nonché l'abuso di dipendenza economica (art. 9, l. 18 giugno 1998, n. 192). In tutte tali ipotesi il legislatore attribuisce rilevanza a situazioni suscettibili di compromettere la formazione di una decisione negoziale libera e consapevole.

³⁵ Com'è noto, il riferimento è a F. Ricci, *Autonomia privata, procedure e giustizia procedurale in Procedimento, processo e giustizia procedurale nell'esercizio dell'autonomia privata*, cit., 10 s. Sul punto, Id., *Giustizia contrattuale e giustizia procedurale*, cit., passim.

³⁶ In questa direzione si collocano le note riflessioni di V. Pietrobon sul principio dell'affidamento, «il rifiuto dell'idea che la tutela della volontà corrisponda alla realizzazione della giustizia sostanziale e l'affermazione, al contrario, che i principi fondamentali del diritto richiedono oggi, secondo mutate convinzioni etiche, la realizzazione di una giustizia sostanziale rivolta concretamente agli interessi in conflitto e non a una semplice applicazione di concetti formali». (V. Pietrobon, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, Milano, 1990, 88 s.).

Si può, pertanto, cogliere - come evidenziato da Ricci, *Autonomia privata, procedure e giustizia procedurale in Procedimento, processo e giustizia procedurale nell'esercizio dell'autonomia privata*, cit., 32 s. - che l'emersione del principio dell'affidamento contribuisca a spostare il tradizionale confine tra regole di validità e regole di comportamento, poiché la valutazione della validità del contratto

4. – Accedendo alla ricostruzione appena esposta, viene meno l'automatica associazione tra vizi atipici e tutela meramente risarcitoria. Da ciò non consegue che il rimedio possa essere la risoluzione; sotto tale profilo, la censura della Corte è da condividere.

Aderendo alle argomentazioni della Cassazione, risulta evidente come la predisposizione della documentazione informativa nella fase antecedente alla conclusione del contratto non può essere qualificata come inadempimento di obbligazioni contrattuali, che sorgono solo successivamente alla sua stipulazione. Tale violazione non attiene alla fase esecutiva del rapporto e il rimedio risolutorio risulta strutturalmente incongruo ³⁷.

L'esclusione della risoluzione non conduce, nondimeno, ad affermare che la violazione dei doveri informativi, ove non integri gli estremi del dolo determinante, debba necessariamente esaurire i propri effetti solo sul piano risarcitorio.

Una simile conclusione rischierebbe infatti di lasciare il contraente – nelle ipotesi dei «vizi incompleti» – vincolato ad un contratto che non avrebbe concluso, qualora fosse stato posto nelle condizioni di comprendere le caratteristiche e i rischi dell'operazione proposta.

Se la funzione dell'autonomia privata consiste nel consentire alle parti di autodeterminarsi mediante un regolamento negoziale effettivamente voluto, mantenere fermo il vincolo contrattuale e riconoscere al contraente la sola tutela risarcitoria rischierebbe di tradursi in una soluzione paradossalmente pregiudizievole proprio per il soggetto che l'ordinamento intende proteggere ³⁸.

È significativo, inoltre, che la stessa Corte riconosca la lesione dell'autonomia privata del contraente, demandando al giudice di rinvio la determinazione del danno conseguente alla stipulazione di un contratto che il contraente non avrebbe concluso. Proprio tale accertamento rende ancor più difficile giustificare il mantenimento degli effetti del vincolo negoziale.

non può prescindere dalle condizioni nelle quali la dichiarazione negoziale è stata percepita e interpretata. La giustizia contrattuale viene così ricondotta ad una logica di bilanciamento tra volontà e affidamento, con conseguente valorizzazione delle circostanze e delle regole che presidiano il corretto svolgimento del procedimento negoziale.

³⁷ V., *supra*, nt. 5.

³⁸ D'altra parte, la negazione degli effetti di una fattispecie nella quale la violazione del dovere di buona fede s'inserisce come fatto impeditivo della realizzazione dei valori tutelati dall'ordinamento costituisce non l'eccezione, ma la regola. Sul punto, v. Ricci, *Buona fede e rimedi*, cit., 647.

Valorizzare il profilo funzionale dell'autonomia privata significa non solo adottare un'interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti più coerente con il sistema nel suo complesso, ma anche farne diretta applicazione attraverso gli strumenti dell'*analogia legis* e dell'*analogia iuris* anche nei casi che non sono regolati da disposizioni precise³⁹.

In tale prospettiva, è quindi possibile applicare la medesima *ratio* sottesa alle disposizioni poste a presidio della corretta formazione del vincolo contrattuale anche a fattispecie non espressamente disciplinate.

Una simile ricostruzione non appare, peraltro, incompatibile con le esigenze di certezza del diritto. Il ricorso ad un rimedio incidente sul vincolo negoziale non consegue automaticamente alla violazione dei doveri informativi. Presuppone il rigoroso accertamento – effettuato, nel caso di specie, ad opera degli stessi Giudici – che tale violazione abbia inciso in modo determinante sul procedimento di formazione del vincolo negoziale, inducendo il contraente alla conclusione di un contratto che, in sua assenza, non avrebbe stipulato. Né una diversa conclusione può trovare fondamento nell'esigenza di tutelare l'affidamento della controparte, ove quest'ultima sia proprio l'autrice della condotta che ha determinato l'alterazione del processo decisionale.

In siffatte ipotesi, in piena coerenza con i valori espressi dall'ordinamento e con la progressiva valorizzazione, anche sul piano del diritto europeo, della tutela del contraente e della sua autonomia privata⁴⁰, appare necessario proteggere pienamente la parte lesa mediante le figure di invalidità poste a tutela di una parte⁴¹.

³⁹ V. a riguardo Ricci, *Prolegomeni di teoria generale e sociologia del diritto a un discorso sulla metodologia giuridica*, in *Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del diritto*, cit., 736 s., spec. 777 s. e 780 s.

⁴⁰ In tale prospettiva, l'autonomia privata dei contraenti può essere peraltro guardata quale principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, di rilievo anche costituzionale (cfr. artt. 3 e 41 cost.) e può dirsi sussistente solo se l'ordinamento è in grado di espungere l'incidenza sull'esito della procedura di ognuna di quelle ipotesi patogene, e non solo di quelle tipiche. Sul punto, Ricci, *Autonomia privata, procedure e giustizia procedurale*, cit., 56, nonché R. Sacco, *Giustizia contrattuale*, in *Dig. It., Disc. Priv., sez. Civ.*, in banca dati *Onelegale*, 2012, § 1, ma anche le note riflessioni di V. Pietrobon sul principio dell'affidamento in Pietrobon, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., 88 s.

⁴¹ Nel novero di tali ipotesi rientrano altresì disposizioni in tema di annullamento e di rescissione. Va peraltro considerato che la tradizionale incomunicabilità tra regole di validità e regole di comportamento si è sviluppata con specifico riguardo all'annullabilità per vizi del consenso e al principio di tipicità che la governa: non a caso, l'espressione «regole di validità» è stata riferita alle

Tra tali figure, le nullità di protezione⁴² rappresentano la risposta sistematicamente più coerente in quanto consentono di negare efficacia ad un contratto che non costituisce il risultato di una scelta autenticamente libera e consapevole⁴³, bensì l'esito di un procedimento negoziale macchiato da condizioni di contesto gravemente compromesse.

La preferenza per tale rimedio trova conferma anche sul piano del suo regime operativo. La legittimazione a far valere la nullità di protezione, com'è noto, spetta alla sola parte debole del rapporto, restando pur sempre riconosciuta al giudice la facoltà di rilevarla d'ufficio⁴⁴ nel solo interesse del contraente pro-

sole «norme che disciplinano ipotesi di annullabilità del contratto [...], escluse pertanto le norme concernenti la nullità» (D'Amico, «Regole di validità» e principio di correttezza nella formazione del contratto, cit., 9). Il principio di tipicità che presidia l'annullabilità non si estende, tuttavia, alla nullità, la quale, a differenza della prima, non è testuale, ma aperta ai casi di nullità virtuale. Sicché, pur competendo al legislatore fissare i tipi di nullità, ove manchi un'esplicita previsione testuale il precepto può essere ricavato anche attraverso i comuni canoni ermeneutici, così da riconoscere tipi e ipotesi di invalidità ancorché non esplicitamente fissati dal legislatore. In tal senso, Ricci, *Giustizia contrattuale e giustizia procedurale*, cit., § 9.

⁴² V. a riguardo A. Gentili, *La nullità di protezione*, in *Europa dir. priv.*, 2011, 77 s.; secondo l'A. le caratteristiche tipiche delle nullità di protezione non costituiscono un *unicum* di tale figura, ma si ritrovano, per alcuni versi, in tutte le ipotesi di nullità previste dal codice civile, sicché non sarebbe corretto obiettare che tale rimedio abbia carattere «eccezionale» e, come tale, sia insuscettibile di applicazione analogica.

Sul tema della flessibilità del rimedio in relazione agli interessi rilevanti e specifici del caso concreto, v. P. Perlingieri, *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 4 s.; secondo l'A. citato, nell'individuazione del giusto rimedio civile bisogna «verificare quali interessi sono effettivamente coinvolti, bilanciarli nella logica di sistema e, in ultimo, individuare la misura più adeguata per la loro tutela»; per esempi di applicazioni del giusto rimedio civile, v. F. Longobucco, *Profili evolutivi del principio fraus omnia corrumpit tra «contratto in frode al terzo» e «contratto in danno di terzi»*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, 712 s.; Id., *Buona fede ed estinzione delle situazioni giuridiche soggettive: spunti di riflessione*, in *Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del diritto*, cit., § 4.3.

⁴³ Ove il contraente abbia stipulato a condizioni diverse da quelle alle quali avrebbe altrimenti acconsentito, l'interprete sarebbe chiamato a selezionare il rimedio più adeguato in ragione della gravità del pregiudizio subito: il risarcimento del danno, l'inefficacia parziale secondo lo schema della nullità di protezione oppure l'integrazione degli effetti del contratto.

⁴⁴ Sulla rilevanza d'ufficio quale strumento di maggior protezione del consumatore, v. G. Bilò, *Rilevanza d'ufficio e potere di convalida nelle nullità di protezione del consumatore*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2011, 483 s.

La rilevanza d'ufficio della nullità di protezione è ammessa solo in quanto non pregiudichi l'interesse del consumatore, secondo il modello della rilevanza c.d. «unidirezionale»: v. Cass. s.u. 12-12-2014, n. 26243, in *Banca borsa*, II, 2015, 113 s.; nonché Ceg. 4 giugno 2008, C-243/08, in *Rass. dir. civ.*, 2010, 507 s., con nota di S. Pagliantini, in base alla quale il giudice, pur tenuto a veri-

tetto. La circostanza che, nel caso di specie, sia stata domandata la risoluzione non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio la nullità di protezione.

A ben vedere, tale punto di approdo risponde alle medesime esigenze che permeano l'intero sistema delle invalidità negoziali, nelle diverse ipotesi in cui l'ordinamento ravvisa una compromissione del procedimento di formazione del contratto ⁴⁵, delle condizioni di contesto entro cui si forma la volontà negoziale ⁴⁶ o del rapporto tra queste ultime e il regolamento contrattuale che ne costituisce l'esito ⁴⁷, confermando come la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento debba essere ridefinita – in chiave dinamica e funzionale - alla luce delle concrete esigenze di tutela dell'autonomia privata.

ficare *ex officio* la nullità di protezione, non può non tenere conto della volontà del consumatore. Sul punto v. D.M. Matera, *Le pratiche commerciali scorrette e il sistema dei rimedi*, in *Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del diritto*, cit., 647.

⁴⁵ V., *supra*, nt. 33.

⁴⁶ V., *supra*, nt. 34.

⁴⁷ V., *supra*, nt. 34.

Abstract

La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. III, 31 dicembre 2025, n. 34927, offre l'occasione per tornare a riflettere sulle conseguenze della violazione dei doveri informativi nella fase di formazione del contratto e sul rapporto tra regole di validità e regole di comportamento. In tale prospettiva, il contributo si interroga sulla possibilità di ricorrere a rimedi incidenti sul vincolo negoziale, alla luce di una lettura funzionale dell'autonomia privata.

The recent decision of the Italian Supreme Court, No. 34927 of 31 December 2025, provides an opportunity to reconsider the consequences of breaches of pre-contractual information duties and the relationship between rules of validity and rules of conduct.

From this perspective, this paper examines the possibility of relying on remedies that affect the contract, in light of a functional interpretation of private autonomy.